

COMUNE DI SEGUSINO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi – Variante n. 6

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Relazione

PROGETTAZIONE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Ing. Lisa Carollo

Ing. Elisa Vanin

SINDACO

Dott.ssa Gloria Paulon

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Dott.ssa Gloria Paulon

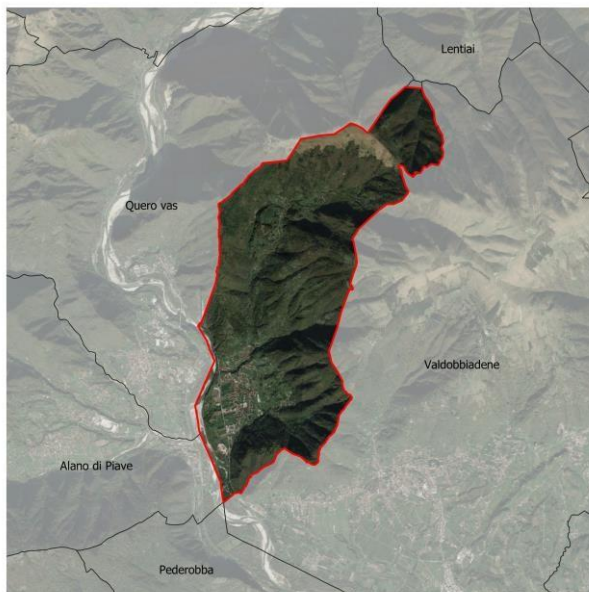
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Ing. Elisa Vanin

SEGRETARIO

Dott.ssa Ornella Boscarin

Dicembre 2022



COMUNE DI SEGUSINO

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

**PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi**

Variante puntuale n.6

RELAZIONE

SOMMARIO

1.	PREMESSA	pag. 2
2.	GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE PUNTUALE N. 6 AL PI	pag. 3
3.	I CONTENUTI DELLA VARIANTE PUNTUALE N. 6 AL PI	pag. 4
4.	SCHEDE DELLE MODIFICHE DELLA VARIANTE PUNTUALE N.6 AL PI	pag. 5
5.	GLI ELABORATI DELLA VARIANTE PUNTUALE N. 6 AL PI	pag. 9
6.	LA COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA E AMBIENTALE	pag. 10
7.	GLI ALLEGATI ALLA VARIANTE PUNTUALE 6 AL PI	pag. 11

ELABORATI DI VARIANTE

- Relazione
- Estratto NTO
- Scheda Variante 6_Fossà

1. PREMESSA

La presente Relazione di progetto è parte integrante della Variante 6, al Piano degli Interventi del Comune di Segusino, ossia della parte operativa del PRC, costituito dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) e dal Piano degli Interventi (PI).

Posto che il Piano degli Interventi, ossia la parte operativa del Piano Regolatore Comunale, va correttamente inteso come “strumento urbanistico operativo” ossia come “processo di piano”, la sua manutenzione e il suo adeguamento rappresenta una fase costante, che deve seguire, da un lato l'evoluzione della materia urbanistica nel suo complesso, dall'altro dare risposte ai fabbisogni e alle necessità che la società civile richiede: risulta quindi opportuno che il PI venga periodicamente adeguato ed aggiornato.

La presente relazione, nel rispetto dei principi e delle linee guida sulle quali si è fondata la stesura del primo PI, contiene quindi l'aggiornamento degli obiettivi e ne descrive i contenuti.

La presente Variante 6 al Piano degli Interventi (PI), così come definito all'art. 17 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, rappresenta lo strumento operativo con il quale viene data attuazione al Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Ricordiamo anche che il PI si deve relazionare con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali (con particolare riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica PCCA) e si attua attraverso interventi diretti (ID) o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

La Variante 6 al PI, nel rispetto dei principi, degli obiettivi e delle linee guida, dettati dal PAT, contiene quindi alcune risposte puntuali che si sono manifestate nel periodo successivo all'approvazione della Variante n.1 al PI, nonché di revisione e di aggiornamento di alcune scelte già delineate dal vigente PAT e dal vigente PI e alle quali l'Amministrazione comunale intende dare attuazione, considerando che il Piano Regolatore Comunale è da intendersi “strumento urbanistico dinamico” e in grado di rapportarsi costantemente con la realtà che è in continua evoluzione e che esige risposte in tempi certi e con procedure chiare.

In questo quadro programmatico entro il quale il Comune di Segusino intende operare, il PI va quindi inteso come “**piano processo**”, che potrà evolversi, completarsi e aggiornarsi, anche per fasi e tempi successivi, in modo da rapportarsi costantemente con l'evoluzione e la trasformazione della società.

La presente Variante 6 al PI, verrà pubblicata dopo la sua adozione, così come previsto all'art. 18 della LR 11/2004.

L'adozione della presente Variante 6 al PI è stata ancora preceduta da alcune verifiche tecnico-amministrative, atte a definire i contenuti specifici delle modifiche introdotte dalla variante e gli aspetti compensativi e valutativi atti a supportare i carichi insediativi, ambientali e socio-economici derivanti dalle nuove previsioni.

Di fatto si tratta della manutenzione ordinaria e straordinaria del piano che periodicamente va affrontata, nell'ambito del carattere “dinamico” proprio del Piano degli Interventi.

2. GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE PUNTUALE N.6 AL PI

Il Documento Programmatico Preliminare del PI è l'atto predisposto dal Sindaco in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi e auspicati della pianificazione.

Il Documento Preliminare al PI delinea i contenuti e le modalità di formazione del Piano degli Interventi, al quale è affidato il compito di specificare e attuare la strategia di trasformazione territoriale definita nel Piano di Assetto del Territorio, conformando la disciplina urbanistica di dettaglio alle direttive, prescrizioni e vincoli da questo stabiliti, all'interno del quadro normativo definito dalla Legge Urbanistica Regionale e dalle normative sovraordinate.

Valgono tutti gli obiettivi già contenuti del Documento del Sindaco del Comune di Segusino e presentato con deliberazione n. 02 nell'Assemblea Consiliare nella seduta del 22.01.2021 e richiamati in successive occasioni di tavoli di concertazione.

Nella presente Variante è stata introdotta una proposta di modifica conforme/compatibile con il PAT, la cui definizione e completezza è stata ritenuta adeguata per assumere l'operatività del PI all'interno di un quadro normativo caratterizzato dalle disposizioni di legge sul contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017) e sul recupero dell'esistente (LR 14/2019).

3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE PUNTUALE N.6 AL PI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Il Piano degli Interventi in generale provvede a:

- a) *suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della LR n. 11/2004;*
- b) *individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;*
- c) *definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della LR n. 11/2004;*
- d) *individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;*
- e) *definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;*
- f) *definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;*
- g) *individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione;*
- h) *definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;*
- i) *individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della LR n. 11/2004;*
- j) *dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della LR n. 11/2004;*
- k) *dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.*

La presente **variante puntuale n.6 al PI** è finalizzata a dare corso a una modifica che consiste nella chiara correzione di **errore materiale**, creatosi nel primo passaggio di adozione del PI rispetto alle Direttive di PAT. Esso consiste nella **riclassificazione di un'area interclusa tra territorio consolidato ed area verde e che per un meccanismo automatico di suddivisione era stato trattato con un'errata grafia**.

Con la presente variante l'area in oggetto torna ad essere coerente con le previsioni di natura sovraordinata e con lo stato dei luoghi.

La destinazione urbanistica di un'area a verde privato, operata dalle previsioni dello strumento urbanistico primario, assolve alla funzione di stabilire un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi, evitando eccessivi addensamenti edilizi in una zona completamente edificata, conservando adeguati spazi liberi da edificazione, funzione di riequilibrio, propria dell'urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione.

Non per questo, però, aree a vocazione agricola con strutture già esistenti, seppur intercluse in un tessuto edificato che dev'essere regolamentato, devono essere penalizzate nell'assolvere le loro funzionalità, non disponendo appieno delle aree di proprietà a loro contermini e limitrofe, qualora queste siano funzionali all'attività stessa.

Tale è il caso dell'area di Via Fossà che storicamente presenta insediamenti di natura agricolo-produttiva e che, trovandosi vicina, da una parte ad un comparto industriale, dall'altra ad un consolidato di tipo storico, è stata classificata, erroneamente nel PI, dapprima come area a "verde privato" (VP) anche laddove c'era la presenza di edifici (PRG), poi, con il Vigente PI, in parte in area a Verde Privato ed in parte a zona residenziale di completamento.

Inoltre si rende necessario effettuare una correzione su un edificio schedato in zona agricola e in particolar modo la scheda n° edificio 555 al Foglio 6 ex mappale 140 ora diventato mappale 601, in quanto erroneamente indicato a destinazione d'uso residenziale in fase di schedatura nel 2000, visto che la concessione rilasciata era per deposito agricolo.

La presente **variante puntuale n. 6 al PI** è finalizzata inoltre a meglio specificare e soprattutto adeguare la **parte di normativa** che riguarda quelle che sono le **misure di salvaguardia idraulica e le modalità di smaltimento delle acque meteoriche**. Tale tematica è di fondamentale importanza al fine di prevedere un corretto smaltimento delle acque e garantire una buona invarianza idraulica su un territorio che risulta già particolarmente fragile.

Le modifiche saranno operate sia sulle Norme Tecniche Operative (NTO), sia sul Regolamento Edilizio (RE), sia

sul Prontuario della Qualità Architettonica (PQA).

Le fasi di formazione e l'iter di approvazione

La Variante al Piano degli Interventi (PI) viene adottata e approvata dal Consiglio Comunale.

Entro 8 giorni dall'adozione, ha avvio la fase di pubblicazione durante la quale la Variante viene depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede comunale, con la possibilità di formulare delle osservazioni nei successivi 30 giorni.

Nei 60 giorni conseguenti al termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la Variante al PI.

Copia della Variante al Piano approvata, trasmessa alla Provincia, viene depositata presso la sede del Comune per la consultazione.

La Variante al PI approvata comporta altresì l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo, così come stabilito dall'articolo 11bis della LR 11/2004.

15 giorni dopo la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune, la Variante diventa efficace.

Il Piano degli Interventi ha validità di 5 anni, trascorsi i quali decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché acquisiti i vincoli preordinati all'esproprio.

SCHEDA 555

Rilevamento del patrimonio Edilizio Scheda "A"			
DATI IDENTIFICATIVI EDIFICIO		CARATTERISTICHE EDIFICIO	
Comune: SEGUSINO Località: Col di Miotto Via : Civico :	Nr. edificio: 555 Foglio : 6 Mappale : 601	Epoca : 1994 Nr. cellula : W37	Tipologia : rustico Cond. fisiche : buone Grado Protez.: 3 Cambio dest. d'uso:
DESTINAZIONE D'USO E UTILIZZO		DOTAZIONE DI SERVIZI DELLE ABITAZIONI	
Prevalente: Residenza Secondaria: deposito Altra :	Utilizzato : si Non utilizzato:	Acqua : si Gabinetto : Bagno : si	Elettricità : Riscaldamento: Fognature :
DATI SULLE ABITAZIONI			
Abitazioni Occupati : Non occupati: Per vacanze : 1 Altro motivo : Totale : 1	Stanze Occupate : 4 Non occupate: Uso abitativo : Altro uso : 1 Totale : 5	Titolo godimento Proprietà: si Affitto : Famiglie : Componenti:	
DATI METRICI DELL'EDIFICIO			
Nr. piani : 2 Mansardati : Seminterrati: Totale : 2	Sup. coperta : 65 Parcheggi :	Vol. residenz. : 187 Vol. non resid. : 51 Totale volume : 238	
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO			
Strutture verticali : pietra/sasso Strutture orizzontali : latero/cemento Copertura : latero/cemento Manto di copertura : coppi			
NOTE			



NTO Norme Tecniche Operative

Estratto degli articoli adeguati alla Variante n.6

In **blu** testo aggiunto/inserito
In ~~rosso~~ testo eliminato

ART. 19 – ZTO A CENTRO STORICO

...omissis...

DOPO LA TABELLA

~~Per gli edifici unifamiliari e bifamiliari esistenti ubicati in zona B2 e B3 è altresì ammesso l'ampliamento fino al limite di 150 mc di volume per alloggio. Dovranno comunque essere sempre rispettati i restanti parametri di zona di cui al presente comma.~~

ART. 20 – ZTO B COMPLETAMENTO EDILIZIO

...omissis...

DOPO LA TABELLA

Per gli edifici unifamiliari e bifamiliari esistenti ubicati in zona B2 e B3 è altresì ammesso l'ampliamento fino al limite di 150 mc di volume per alloggio. Dovranno comunque essere sempre rispettati i restanti parametri di zona di cui al presente comma.

RE
Regolamento Edilizio

Estratto degli articoli adeguati alla Variante n.6

In **blu** testo aggiunto/inserito
In ~~**rosso**~~ testo eliminato

ART. 58 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

omissis...

Dopo il punto 5 viene inserito il seguente punto 6:

6. ALLACCIAMENTI

Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per acque usate e meteoriche), sono concessi nell'osservanza delle norme contenute nell'apposito Prontuario di Qualità Architettonica (PQA), che prescrive dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti.

PQA **Prontuario per la Qualità Architettonica**

Estratto degli articoli adeguati alla Variante n.6

In **blu** testo aggiunto/inserito
In ~~rosso~~ testo eliminato

Viene introdotto un nuovo TITOLO e ulteriori 3 articoli

TITOLO V_INDIRIZZI PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Art. 20 – Convogliamento e depurazione delle acque reflue

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o a esse assimilate, non recapitati nella pubblica fognatura dovranno essere preventivamente autorizzati.
2. Le acque di scarico derivanti dai fabbricati e dalle aree scoperte si distinguono in:
 - a. acque meteoriche di dilavamento;
 - b. acque reflue domestiche;
 - c. acque industriali.
3. Le acque reflue domestiche e quelle a esse assimilate, provenienti da immobili posti all'interno delle zone servite da pubblica fognatura dovranno obbligatoriamente essere convogliate in fognatura a mezzo di apposita canalizzazione e, dove sia necessario, mediante stazione di sollevamento.
Per le acque reflue domestiche e quelle a esse assimilate provenienti da edifici isolati e poste all'esterno delle zone servite da pubblica fognatura, comunque per un numero di AE inferiore a 50, è ammesso l'uso di uno dei seguenti sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati, da dimostrare mediante apposita relazione di un tecnico abilitato (ingegnere/geologo):
 - a. Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione semplice;
 - b. Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione modificata per terreni molto permeabili;
 - c. Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione drenata per terreni impermeabili;
 - d. Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente;
 - e. Vasche a Tenuta.
4. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilità fissati dall'Ente o Azienda gestore della pubblica fognatura o, in difetto, a quelli della normativa vigente. Sia gli scarichi in pubblica fognatura sia quelli con recapito in corsi d'acqua superficiali devono rispettare la normativa vigente ed essere regolarmente autorizzati dalle competenti autorità.

Art. 21 – Risparmio idrico

1. Gli edifici di nuova costruzione e/o ristrutturazione totale, con superficie coperta superiore a mq 150 e aree pertinenziali aventi superficie di almeno 1.000 mq, dovranno essere realizzati in modo tale da favorire il recupero attraverso sistemi di captazione, filtro e accumulo, l'acqua meteorica proveniente dalle coperture per consentirne l'utilizzo per usi compatibili, con la contestuale realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale).

2. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso gli spazi interni, di canali di gronda atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta. A titolo esemplificativo si riportano alcuni degli usi compatibili:

- irrigazione aree verdi
- pulizia delle aree pavimentate (cortili e passaggi)
- usi tecnologici
- alimentazione cassette di scarico dei w.c.

3. Il volume della vasca di accumulo sarà in funzione:

- del volume di acqua captabile determinato dalla superficie di captazione e dal valore medio delle precipitazioni;
- del fabbisogno idrico per l'uso a cui l'acqua recuperata è destinata;
- del periodo di secca.

Le vasche e le cisterne di accumulo potranno essere così dimensionate:

$$VAR = H_{mm} \times S$$

dove

VAR = Volume acqua recuperabile

H_{mm} = H media annua di precipitazione

S = Superficie Coperta

$$VI = VAR/N$$

dove

VI = Volume di invaso

VAR = Volume acqua recuperabile

N = n. giorni piovosi

La vasca di accumulo deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al sistema disperdente interno alla proprietà (o eventuale tombinatura comunale) per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile" secondo la normativa vigente.

4. Gli edifici di nuova costruzione e/o ristrutturazione totale dovranno essere realizzati in modo tale da favorire la riduzione dei consumi di acqua potabile. A titolo esemplificativo si dovrà prevedere:

- cassette w.c. a doppio pulsante o "acqua stop";
- contabilizzazione separata (contatori singoli);
- miscelatori di flusso dell'acqua e dispositivi frangigetto e/o riduttori di flusso;
- eventuali dispositivi di decalcificazione, in relazione alle condizioni di rete;
- dispositivi di controllo a tempo applicati ai singoli elementi erogatori (edifici pubblici).

Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione che riguardino il rifacimento degli impianti idrici, andranno favorite tutte le soluzioni che permettano il trattamento e recupero completo del ciclo delle acque. In tutti i casi in cui vi siano spazi liberi di pertinenza degli edifici è favorita anche la depurazione delle acque mediante sistemi naturali (fitodepurazione) e il riutilizzo delle acque depurate per irrigazione o la restituzione al ciclo naturale attraverso la rete delle acque bianche o il convogliamento della rete idrografica.

Art. 22 – Indirizzi per gli interventi di compatibilità idraulica

1. Il P.A.T., a seguito dell'apposito studio di compatibilità ai sensi DGRV n. 2948 del 6 ottobre 2009 e s.m.i., ha determinato gli indirizzi e i criteri per garantire la compatibilità idraulica delle trasformazioni da approfondire e

rendere operativi nella pianificazione subordinata (P.I. e P.U.A.) e in sede di progettazione edilizia secondo le modalità approvate dalle Autorità preposte. Si richiamano inoltre le specifiche disposizioni contenute nello studio di compatibilità idraulica allegato al Piano degli Interventi.

2. Le opere di mitigazione idraulica e gli interventi compensativi per ogni singolo intervento di trasformazione dovranno considerare la dimensione dell'intervento (ovvero della superficie oggetto di modifica della destinazione d'uso del suolo), le caratteristiche di permeabilità del suolo e sottosuolo, la quota della falda e la presenza di aree a rischio idrogeologico.

3. In conformità a quanto previsto dalla DGRV n. 2948 del 6 ottobre 2009 e s.m.i., per ogni intervento che comporti una impermeabilizzazione superiore a 0,1 ha dovrà essere redatto e presentato al Comune uno studio di compatibilità idraulica con uno sviluppo necessario ad individuare le misure compensative ritenute idonee a garantire l'invarianza idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità. La progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà sviluppata nell'ambito dei Piani Urbanistici Attuativi.

La definizione delle misure compensative dovrà considerare la dimensione dell'intervento (ovvero della superficie oggetto di modifica della destinazione d'uso del suolo), le caratteristiche di permeabilità del suolo e sottosuolo e la quota della falda.

Qualora gli interventi comportino un'alterazione non significativa del regime idraulico la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione.

4. Gli interventi andranno definiti secondo le soglie dimensionali dell'Allegato A alla DGRV n. 2948 del 6 ottobre 2009 e s.m.i.e le eventuali successive modifiche ed integrazioni:

CLASSE DI INTERVENTO	DEFINIZIONE
Trascurabile impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici inferiori a 0.10 ha (1000 mq)
Modesta impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici tra 0.10 ha e 1 ha
Significativa impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici tra 1 ha e 10 ha
Marcata impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici maggiori di 10 ha con $Imp > 0,3$

Nelle varie classi andranno adottati i seguenti criteri:

- nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi;
- nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro;
- nel caso di significativa impermeabilizzazione, andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione;
- nel caso di marcata impermeabilizzazione, è richiesta la presentazione di uno studio dettagliato molto approfondito.

5. In caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge (coefficiente di filtrazione maggiore di 10^{-3} m/s e frazione limosa inferiore al 5%), in presenza di falda freatica sufficientemente profonda e di regola in caso di piccole superfici impermeabilizzate, è possibile realizzare sistemi di infiltrazione facilitata in cui convogliare i deflussi in eccesso prodotti dall'impermeabilizzazione. Questi sistemi, che fungono da dispositivi di re-immissione in falda, possono essere realizzati, a titolo esemplificativo, sotto forma di vasche o condotte disperdenti posizionati negli strati superficiali del sottosuolo in cui sia consentito l'accumulo di un battente idraulico che favorisca l'infiltrazione e la dispersione nel terreno. I parametri assunti alla base del dimensionamento dovranno essere desunti da prove sperimentali. Tuttavia le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata.

6. Qualora le condizioni del suolo lo consentano e nel caso in cui non sia prevista una canalizzazione e/o scarico delle acque verso un corpo recettore, ma i deflussi vengano dispersi sul terreno, non è necessario prevedere dispositivi di invarianza idraulica in quanto si può supporre ragionevolmente che la laminazione delle portate in eccesso avvenga direttamente sul terreno.

7. Per le aree di nuova urbanizzazione dovrà essere prevista la realizzazione di reti fognarie di tipo separato, anche nelle parti in cui siano da prevedere modificazioni o rifacimenti dei sistemi preesistenti, garantendo procedure di verifica idraulica del dimensionamento delle reti di drenaggio delle acque meteoriche secondo

adeguati criteri scientifici e tecnici, comprensive anche della verifica del funzionamento idraulico della rete idrografica recipiente tenendo conto oltre che dei contributi naturali alla formazione dei flussi di portata, anche degli apporti di tutte le reti immissarie di fognatura, esistenti o previste.

8. Le infrastrutture viarie di nuovo tracciato che comportino la realizzazione sul territorio di sedi poste in rilevato che interferiscono con il sistema idrografico principale e minore dovranno essere assoggettate dallo strumento urbanistico comunale a preventiva analisi idraulica per verificare le conseguenze sia dell'attraversamento delle aste che si prevede di superare con apposite opere d'arte, sia delle modifiche di tracciato dei fossi e fossati minori eventualmente intercettati e deviati, verificando anche, per questi ultimi, gli effetti delle modificazioni sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni adiacenti.

9. Nel territorio agricolo, i piani aziendali agricolo-produttivi nelle zone a rischio idraulico e idrogeologico ovvero di frana dovranno essere corredati tra l'altro dalla previsione degli interventi necessari per il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico ed idrogeologico.

10. Al fine di aumentare la sicurezza idraulica si dovranno inoltre mettere in atto le opere di mitigazione più adeguate alla specifica situazione, attenendosi alle prescrizioni contenute nel documento di Compatibilità Idraulica tra le quali:

- qualsiasi intervento che modifica l'assetto idraulico del territorio dovrà garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica;
- le nuove urbanizzazioni ed edificazioni non dovranno far aumentare i coefficienti di deflusso ed i coefficienti idrometrici, oltre i limiti di compatibilità con la rete scolante ed in accordo a quanto richiesto dalla D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009 e s.m.i.;
- in sede di progettazione andranno ridotte per quanto possibile le aree impermeabili, e nel caso vengano realizzate andranno dotate di bassa pendenza (lasciando a verde quanta più area possibile);
- le pavimentazioni destinate a parcheggio (pubblico e privato) andranno realizzate con materiali di tipo drenante, su adeguato sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una adeguata capacità di invaso, con pendenza delle pavimentazioni inferiore a 1 cm/m;
- andranno salvaguardate le vie di deflusso dell'acqua, al fine di mantenerle in efficienza, per garantire lo scolo ed il ristagno, in particolare:
 - 1) salvaguardare o ricostituire dei collegamenti con fossati o corsi d'acqua esistenti;
 - 2) rogge e fossati non dovranno subire interclusioni o perdere la loro funzionalità idraulica;
 - 3) eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, dovranno garantire una portata idraulica adeguata al canale nel quale sono inseriti;
 - 4) l'eliminazione di fossati o altri volumi di invaso dovrà essere attuata con la previsione di misure di compensazioni adeguate;
 - 5) nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, limitrofe a corsi d'acqua o fossati, si dovrà evitare il tombamento dando la precedenza ad interventi di spostamento ed, in caso di necessità di tombamento si dovrà rispettare la capacità di deflusso del volume di invaso preesistente;
- nelle reti di smaltimento delle acque bianche sarà necessario prediligere le basse pendenze e gli elevati diametri delle tubazioni, cercando di smaltire le acque piovane nel primo sottosuolo e/o prevedendo adeguati volumi di laminazione prima dello scarico;
- nelle aree a verde la configurazione plano-altimetrica dovrà renderle in grado di ricevere parti non trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Tali bacini andranno localizzati preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, lungo le sponde di canali o altri corsi d'acqua, anche a valenza pubblica, con lo scopo anche di agevolare futuri interventi di manutenzione (è conveniente che tali aree siano collocate ad una quota inferiore rispetto al piano medio delle aree impermeabili circostanti ed essere idraulicamente connesse al resto della rete scolante);
- andrà previsto l'obbligo di manutenzione dei fossati, anche in area privata, da parte di chi esegue l'intervento;
- nelle zone soggette a fenomeni di esondazione e di ristagno idrico è sconsigliata la costruzione di volumi interrati. Qualora necessario prevedere adeguati sistemi di impermeabilizzazione e di drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali. Il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere convenientemente fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante. La quota potrà essere convenientemente superiore per una quantità da precisarsi attraverso una analisi della situazione morfologica locale (comunque non inferiore a 30 cm) e gli accessi ai fabbricati dovranno essere disposti possibilmente non perpendicolari al flusso di eventuali acque di esondazione;
- se l'intervento interesserà canali pubblici o di competenza regionale, anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, la fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata, o del piede esterno della scarpata esterna dell'argine esistente, è soggetta alle previsioni del R.D. 368/1904 e del R.D. 523/1904; l'intervento o il manufatto entro la fascia dovrà essere specificamente autorizzato dalla competente autorità idraulica, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombrata da impedimenti una fascia di almeno 4 m. In ogni caso

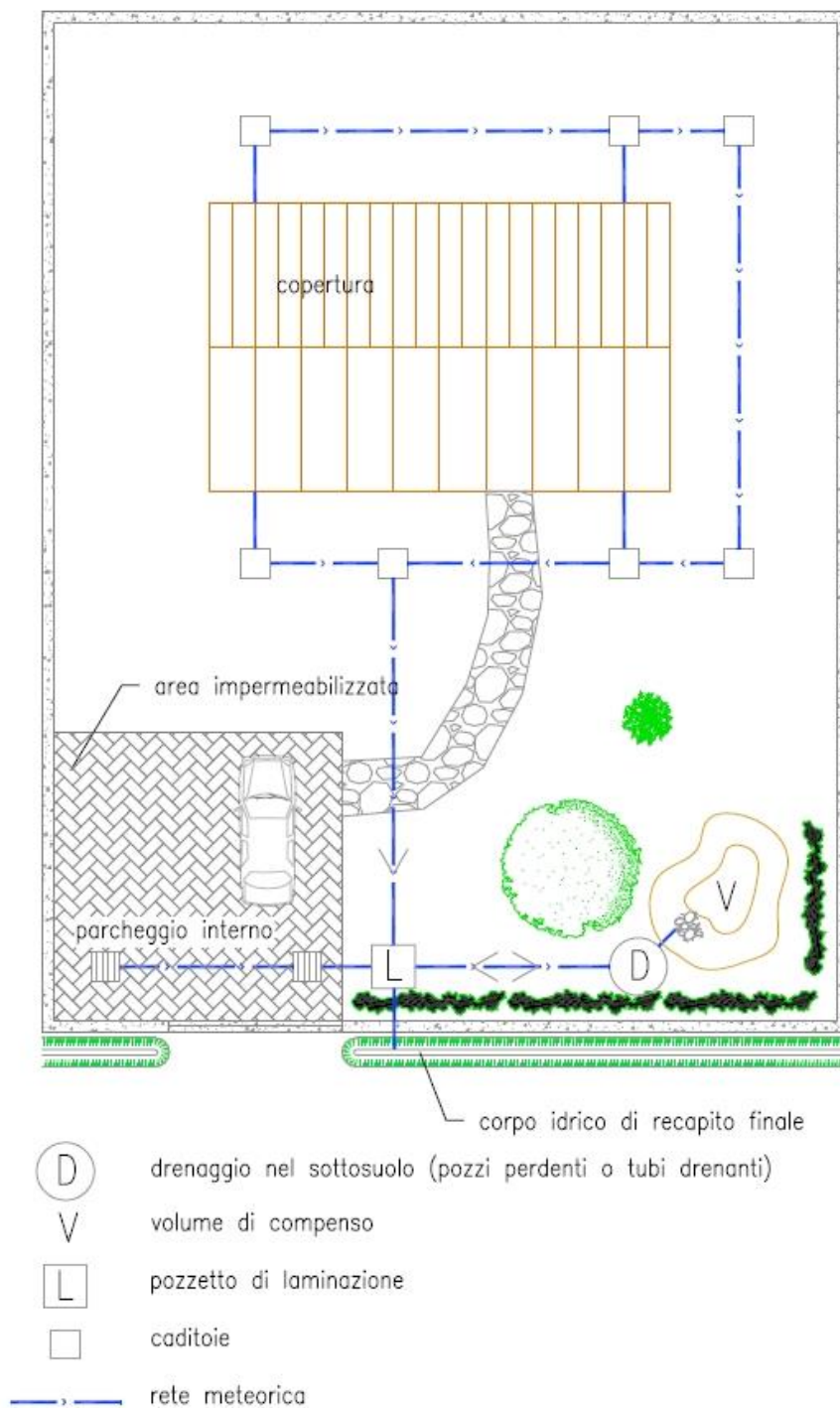
sono assolutamente vietate nuove edificazioni entro la fascia di 10 m, salvo deroghe concesse dall'ente preposto;

- nella realizzazione di opere pubbliche viarie di qualsiasi tipo dovranno essere previste ampie scoline laterali a compenso dell'impermeabilizzazione imposta al territorio che dovranno assicurare la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati o delle interclusioni; nelle aree esondabili o a ristagno idrico andrà potenziata in modo opportuno la rete di scolo in modo da garantire la sicurezza idraulica;
- negli interventi edilizi o urbanistici in ambito collinare sviluppare la progettazione in modo da garantire il rispetto dei livelli di permeabilità precedenti all'intervento così da aumentare i tempi di corrivazione e diminuire i picchi di piena. Quando possibile è preferibile procedere a modificare il territorio attraverso interventi di ingegneria naturalistica non invasivi e rispettosi dell'assetto idraulico precedente, prevedendo briglie/gabbionate in terra o in legname; negli interventi di sentieristica o di nuova viabilità prevedere modalità costruttive poco invasive con una regimazione delle acque rispettosa dei principi sopra esposti.
- eventuali interventi edilizi, urbanistici o di viabilità in ambito collinare dovranno tenere conto dei fenomeni di movimenti franosi e dissesto idrogeologico condizioni che possono venir aggravate da precipitazioni intense e da fenomeni tellurici;
- nella realizzazione di nuovi interventi edilizi l'acqua meteorica defluente dalle coperture potrà essere smaltita direttamente negli strati superficiali del sottosuolo, attraverso pozzi perdenti o tubazioni drenanti, ma una parte di questa andrà accumulata in opportuni dispositivi e utilizzata per usi domestici non potabili (impianti tecnologici, giardini, orti, ecc.);
- le acque meteoriche vanno condotte al sistema di smaltimento superficiale quali fossati o corsi d'acqua; quelle provenienti da aree di stoccaggio e movimentazione materiali sono assimilate agli scarichi di tipo produttivo e quindi trattate come da normativa vigente.

A seguire SCHEDE CONTENENTI INDICAZIONI CIRCA GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE UDRAULICA

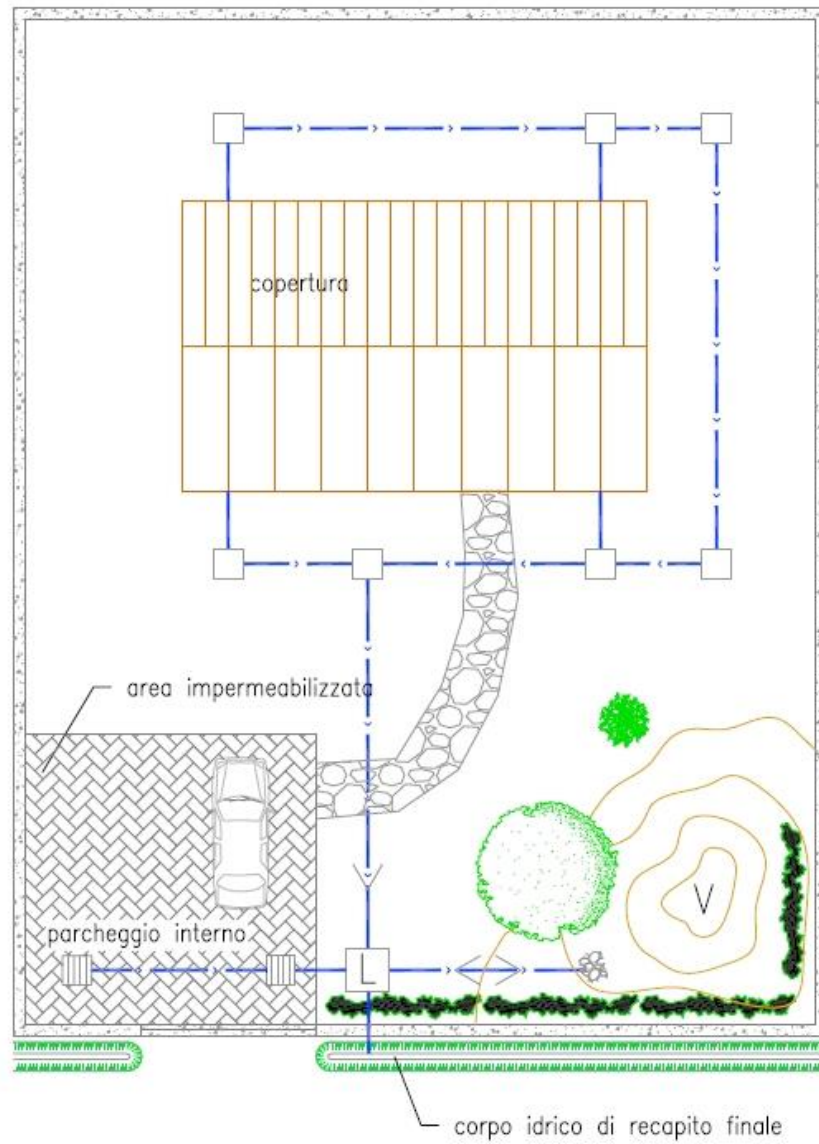
SCHEDE ALLEGATE

ESEMPIO SCHEMA DI SMALTIMENTO PER
LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE
terreno permeabile



scheda 01

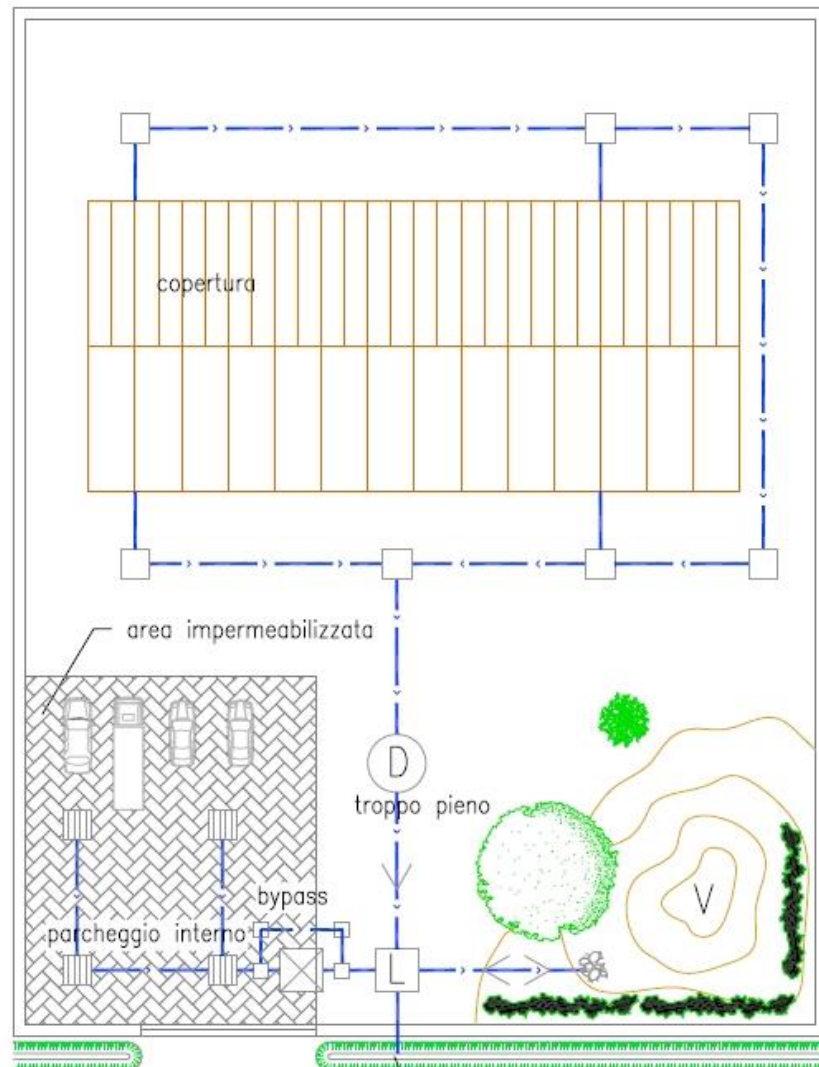
ESEMPIO SCHEMA DI SMALTIMENTO PER LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE terreno impermeabile



- V volume di compenso
- L pozzetto di laminazione
- caditoie
- rete meteorica

scheda 02

ESEMPIO SCHEMA DI SMALTIMENTO PER LOTTO PRODUTTIVO O PER SERVIZI terreno permeabile



V volume di compenso

L pozzetto di laminazione

X disoleatore

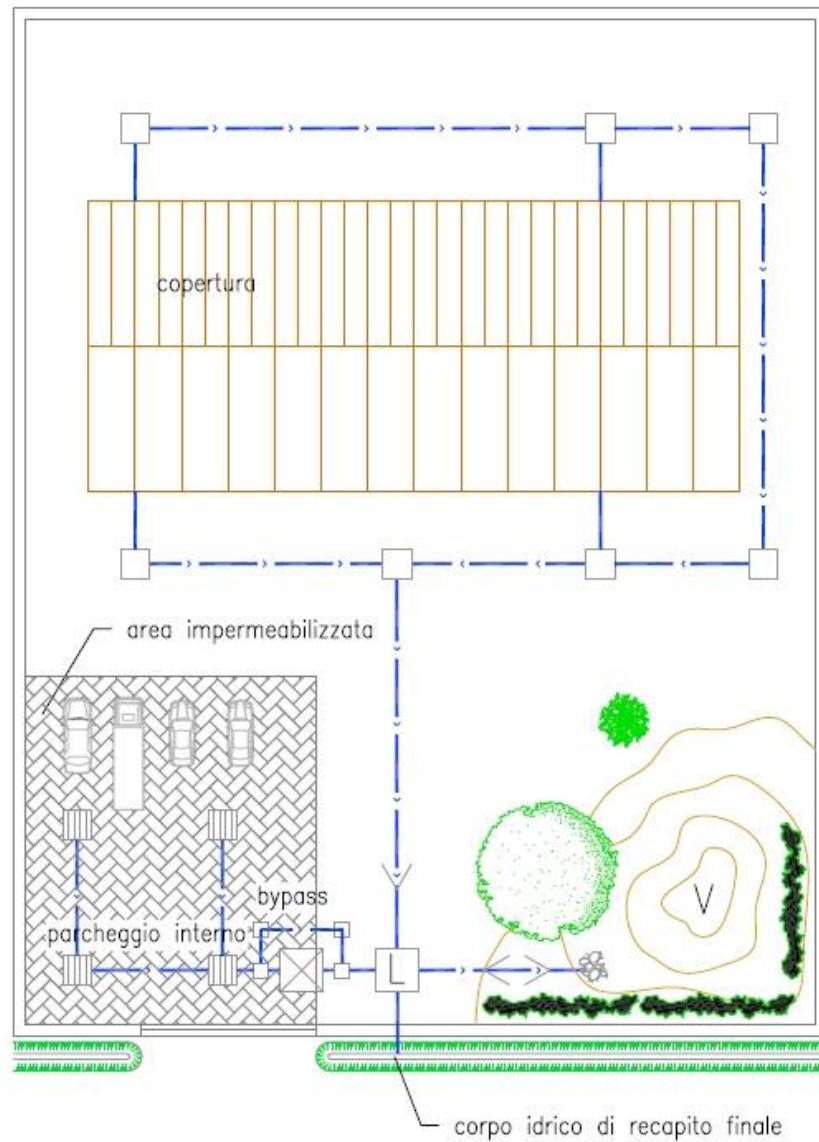
□ caditoie

rete meteorica

D drenaggio nel sottosuolo

scheda 03

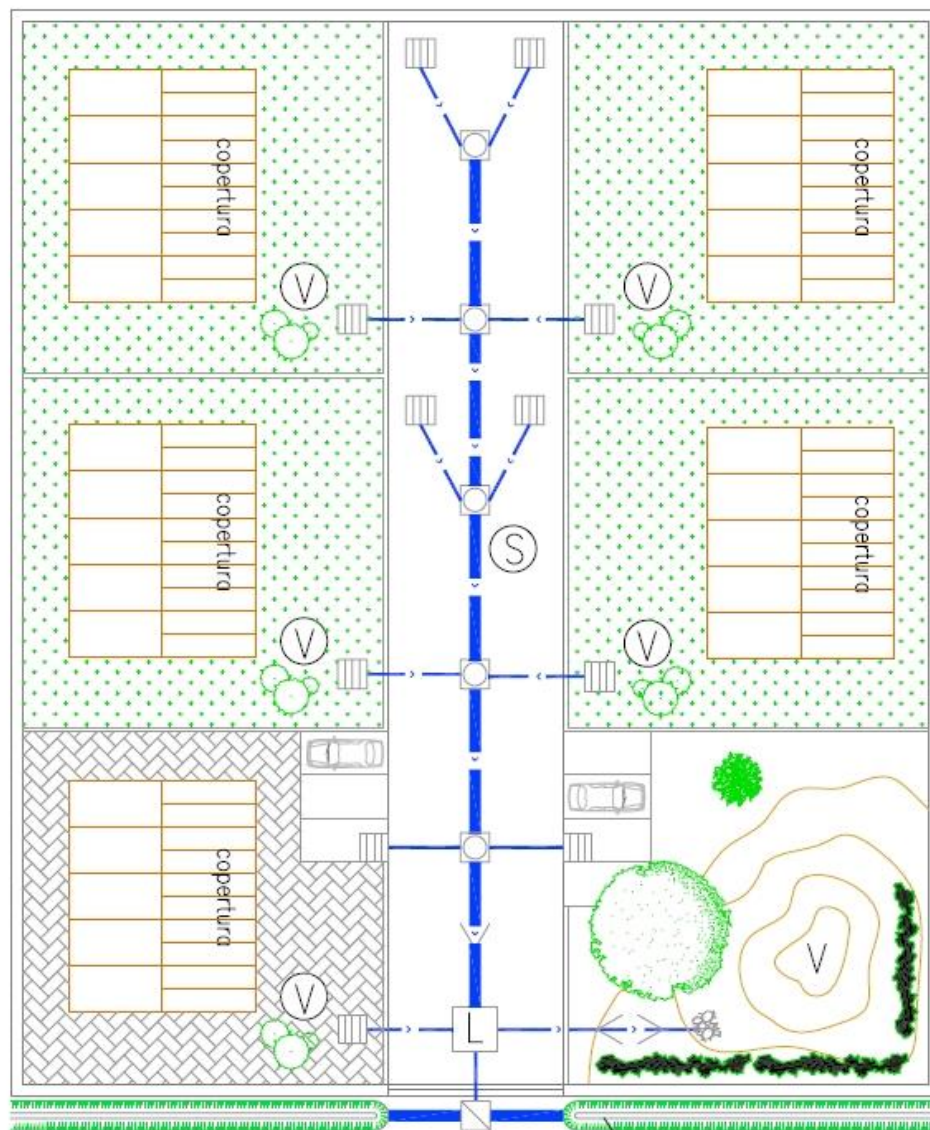
ESEMPIO SCHEMA DI SMALTIMENTO PER LOTTO PRODUTTIVO O PER SERVIZI terreno impermeabile



- V volume di compenso
- L pozzetto di laminazione
- ⊠ disoleatore
- caditoie
- rete meteorica

scheda 04

SCHEMA RETE PLUVIALE PER PARCHEGGI E STRADE PUBBLICHE LOTTIZZAZIONI RESIDENZIALI O PRODUTTIVE/SERVIZI superficie pavimentata inferiore a 1000 mq



pozzetto di laminazione



caditoie



pozzetto d'ispezione



volume di compenso



fognatura sovradimensionata

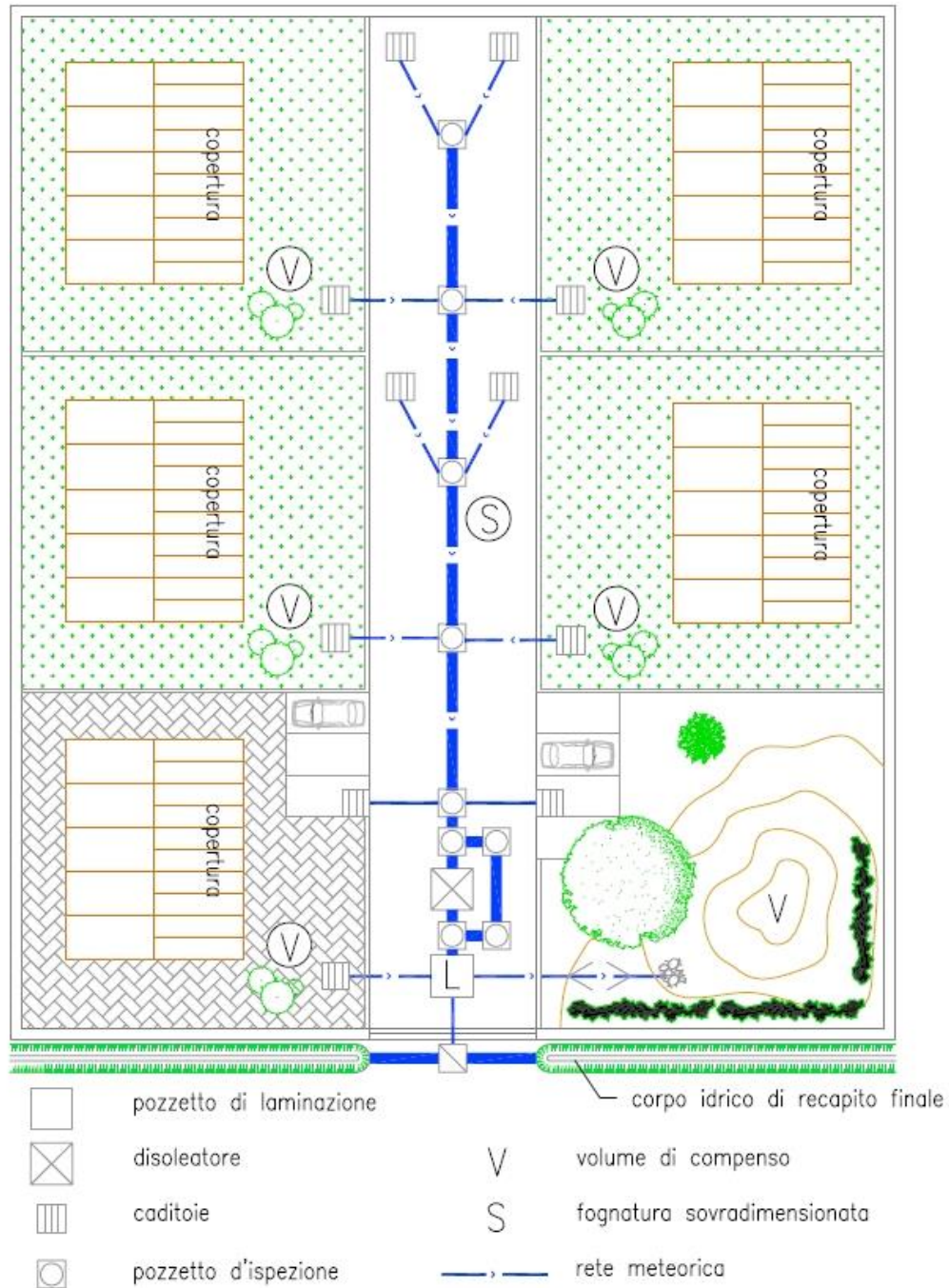


rete meteorica

corpo idrico di recapito finale

scheda 05

SCHEMA RETE PLUVIALE PER PARCHEGGI E STRADE PUBBLICHE
LOTTIZZAZIONI RESIDENZIALI O PRODUTTIVE/SERVIZI
superficie pavimentata superiore a 1000 mq



scheda 06

5. GLI ELABORATI DELLA VARIANTE PUNTUALE N.6 AL PI

La presente Variante n. 6, specifica al PI, è conforme alle disposizioni della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, con la modifica ed integrazioni introdotte successivamente.

Per gli elaborati di base si fa riferimento a quelli redatti in occasione dell'approvazione del PAT e del PI "generale".

La presente Variante n.6 al PI è formata dai seguenti documenti:

- **Relazione**, che indica gli obiettivi e i contenuti delle modifiche apportate al piano, l'individuazione delle aree con lo stato di fatto e la descrizione puntuale delle modifiche introdotte, oltre alla verifica dimensionale dei contenuti della Variante.
- Elaborato grafico che contiene le indicazioni progettuali costituite da:
Scheda Variante 6_Fossà

6. COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA E AMBIENTALE

6.1 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Con riferimento alla vigente normativa, le aree oggetto di Variante al PI, caratterizzate dall'assenza di significative trasformazioni territoriali che modificano l'attuale regime idraulico, non necessitano di essere sottoposte al procedimento preliminare di valutazione di compatibilità, "al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici".

Preso atto che la Variante in argomento NON comporta trasformazioni territoriali che modificano il regime idraulico in modo non sostanziale in quanto non comportano trasformazione di suolo, la valutazione di compatibilità è sostituita da un'Asseverazione redatta ai sensi della DGR 2948 del 6 ottobre 2009 - allegato A.

Si rinvia pertanto allo specifico elaborato di Asseverazione idraulica già allegato alla Variante 5 al PI di Segusino.

6.2 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' SISMICA

Si richiama lo Studio di Microzonazione Sismica di I° e II° livello.

Si richiama, nello specifico, l'Asseverazione di Compatibilità Sismica già allegata alla Variante 5 al PI.

6.3 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Si richiama la Dichiarazione di Non Necessità di Valutazione di Incidenza redatta ai sensi della DGR n.1400 del 29 agosto 2017 – Allegato E, già allegata alla Variante 5.

La Valutazione di Incidenza non è necessaria in quanto le modifiche introdotte sono riconducibili all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017 come segue:

- 01 *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".*

6.4 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Si precisa che per la Variante in oggetto non è necessaria la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. in quanto rientra nei casi di esclusione di cui all'allegato A della D.G.R. n. 1717 del 03/10/2013. La Variante n. 6 al PI, in linea generale, non modifica l'impianto della destinazione urbanistica delle aree mantenendo la zonizzazione vigente prevista nel PI e, al tempo stesso, è conforme con le previsioni strutturali e strategiche del vigente PAT.

7. GLI ALLEGATI ALLA VARIANTE PUNTUALE N.6 AL PI

Gli **allegati** alla Variante al PI:

- Scheda Variante 6_Fossà.